

DEFINIZIONE DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

(...)

Norma

Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla [parte II, titolo III, capo IV](#), l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)*

8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)*

Tratto dalla relazione dell'onorevole Mauro PILI (PdL), relatore presso l'ottava commissione della Camera, in occasione della seduta del 16 luglio 2008 con la quale la Commissione ha incominciato la discussione sul terzo decreto correttivo

(..)

Quanto alle altre modifiche, segnala innanzitutto quella relativa alla definizione di «lavori», che viene estesa a tutte le attività previste all'allegato 1.

Scopo

La lettera a) dell'art. 1, con una novella al comma 8 dell'art. 3, è volta a correggere la definizione di "lavori", in quanto non pertinente con quanto previsto dall'art. 1, par. 2, della direttiva comunitaria 2004/18/CEE, come rileva, tra l'altro, anche la Commissione europea.

Osserva, infatti, la Commissione come la definizione di "lavori" del citato comma non è riferita alla lista di attività indicate nell'allegato, alla quale rinvia, invece, l'art. 1, par. 2, della citata direttiva. Pertanto, così formulato, il comma sembrerebbe indicare in via generale talune attività ed escluderne altre che invece figurano nell'allegato I della direttiva stessa.

A cura di Sonia LAzzini